



Comune di Fusine di Piave

COMPTON ELECTRONICS CORPORATION
ATTENTION: Mr. J. L. HARRIS
PO BOX 942
SHELTON CT 06484-0942

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine– Codice Fiscale: 80007420302, con sede legale in Udine Via Piave 16, nella persona del Prefetto pro tempore

il Comune di Pesian di Prato - Codice Fiscale 00477160303 con sede legale in Via Roma, 46, nella persona del Sindaco pro-tempore dottor Andrea Pozzo

DATO ATTO che si tratta di cittadini stranieri ai quali, in considerazione della propria esposizione a pericolo nel mutato scenario socio-politico, occorre continuare a garantire l'inserimento nel circuito dell'accoglienza;

VISTO il D. Lgs. 18/9/2015, n. 142, concernente l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale che prevede che il complessivo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, anche per la parte relativa alle misure di accoglienza straordinaria debba basarsi sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale (forme di coordinamento, compresi i criteri di ripartizione);

VISTO l'art. 6 della legge 328/2000 che conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

VISTO l'art. 15 della legge 241/90 che prevede la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 5 c. 6 lettera c) del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 (Codice degli appalti) che individua l'esclusione dalle disposizioni sugli appalti di servizi per le attività poste in essere previa conclusione di partenariati pubblico-pubblico;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 concernente “l’attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento della revoca dello status di protezione internazionale”;

027-98-131.6-20

027-98-131.6-20

027-98-131.6-20

027-98131.6-20

027-98-131.6-20

027-98-131.6-20

027-98-131.6-20

- 027-98-131.6-20

- vitto (rispettoso dei principi e abitudini alimentari) e alloggio;
- gestione amministrativa degli ospiti;
- assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica e culturale, l'informazione, primo orientamento ed assistenza alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale;
- assistenza sanitaria;
- tutela legale;
- aggiornamento e gestione della Banca Dati;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio (trasporti compresi);
- fornitura attrezzature e prodotti per la pulizia;
- fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione;

- prodotti per l'igiene personale;
- pocket money di € 2,50 (due/50) al giorno, con un limite massimo di e 7,50 per nucleo familiare;
- una tessera/ricarica telefonica di € 5,00 (cinque/00) all'ingresso;
- un kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva e viceversa).

Articolo 3

Specifiche tecniche del servizio

Le specifiche tecniche allegate sono state redatte tenendo conto del contenuto dello schema di capitolato d'appalto approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 29/1/2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 16.2.2021, con particolare riferimento alla tipologia di accoglienza erogata in centri costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva complessiva fino ad un massimo di 50 posti.

Le parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano di conoscere le suddette specifiche tecniche e si impegnano a rispettarle, ciascuno per la parte di propria competenza.

Articolo 4

Decorrenza, durata della convenzione e recesso

La presente convenzione decorrerà dal 4 marzo 2023 e avrà durata sino al 31 dicembre 2023, termine ultimo previsto dalla attuale normativa, con facoltà di rinnovo al permanere delle esigenze.

La presente convenzione si intende risolta qualora venga meno il fine della cooperazione, volto a garantire l'adempimento della funzione di servizio pubblico d'interesse comune in parola.

La Prefettura si riserva inoltre il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, al Comune di Pesian di prato se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 5

Determinazione dell'importo della convenzione

Poiché la presente convenzione disciplina attività di interesse comune, per l'adempimento della funzione di servizio pubblico oggetto della presente convenzione è previsto il solo ristoro delle spese sostenute dal Comune di Pesian di prato.

La Prefettura rimborserà, per il suddetto titolo, un massimo omnicomprensivo di Euro 28,74 pro-die per ciascun ospite assistito *oltre iva se dovuta come per legge*, previo apposito accreditamento delle risorse e fermo restando che eventuali spese eccedenti detto limite massimo resteranno a carico del Comune di Pesian di prato.

L'erogazione del pocket money di €. 2,50 pro die sarà erogato per un massimo di 3 persone per nucleo familiare, pertanto la somma massima rimborsata a persona dal 4 componente in poi sarà di €. 26,24 (€. 28,74 pro capite pro die meno €. 2,50 di pocket money).

La stima della somma complessiva della presente convenzione è determinata dall'importo suddetto moltiplicato il numero dei cittadini stranieri aventi diritto di ospitalità per i giorni di effettiva

fruizione. Il valore complessivo massimo della presente convenzione viene quindi stimato in €. **60.957,54** (ipotizzando n. 7 ospiti per 303 giorni).

Il numero degli ospiti di cui sopra è inteso esclusivamente quale dato occorrente per stimare in linea di massima il valore della presente convenzione. Resta inteso che detto numero potrà subire aumenti o diminuzioni secondo l'occorrenza. La quota pro-capite di riferimento invece resta fissa per tutta la durata della convenzione, fatta salva l'eventuale minore entità che potrebbe derivare dalla rendicontazione finale.

Articolo 6

Pagamenti

La Prefettura provvede al ristoro degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione, tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali, nei limiti delle risorse assegnate e dietro presentazione di apposito rendiconto generale della spesa sostenuta redatto secondo le modalità e uno schema da concordare.

Il Comune di Pasian di Prato nel liquidare eventuali corrispettivi e i compensi ai soggetti terzi dovrà provvedere secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (quali ad esempio la verifica degli inadempimenti tributari, DURC, etc.).

La Prefettura – qualora ne ravvisi la necessità per documentate esigenze gestionali dell'Amministrazione Comunale – potrà corrispondere, dietro presentazione di apposita richiesta e dopo aver effettuato i controlli di rito, acconti mensili sull'importo massimo del rimborso stimato sulla base delle presenze rilevate nel mese precedente.

La richiesta dovrà essere corredata da prospetto riepilogativo delle presenze nel periodo di riferimento. Il Comune di Pasian di Prato produrrà a scadenza bimensile all'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali della Prefettura, il rendiconto della spesa sostenuta per le attività di cui al presente atto secondo le modalità e uno schema da concordare. I pagamenti verranno effettuati, di regola, a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, fermo restando la disponibilità di fondi da parte del Ministero dell'Interno.

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

In particolare, la Prefettura, anche attraverso una propria commissione, procederà ad una costante attività di verifica dell'intera gestione delle strutture di accoglienza ponendo particolare attenzione a tutto il correlato complesso sistema contabile-finanziario, in linea con quanto previsto dalla presente convenzione e dalle specifiche tecniche.

È fatto comunque obbligo al Comune di Pasian di Prato di trasmettere quotidianamente all'Ufficio Immigrazione della Prefettura l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nelle singole strutture al fine di consentire i controlli e le comunicazioni di legge al Ministero dell'Interno ed alla Questura.

Il Comune di Pasian di Prato si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità dettate dal competente Ufficio della Prefettura.

COMUNE DI PASIAN DI PRATO - Prot. n. 0003942 del 26-03-2023 arrivo Cat. 7 Cl. 8 - 20

Articolo 8

Il Comune di Passignano del Prato è unico responsabile nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura anche in relazione alle prestazioni dei servizi, o parte di essi, resi in proprio e/o da soggetti terzi che potrebbero essere individuati dalla stessa Amministrazione.

Il Comune di Pasiàn di Prato solleva inoltre il Ministero dell'Interno nonché la Prefettura da qualsiasi responsabilità che dovesse sorgere a seguito di contenzioso fra la stessa Amministrazione Comunale e i soggetti terzi da essa individuati.

Il Comune di Pesian di prato si impegna a stipulare appositi contratti di servizio con i soggetti terzi interessati, a qualunque titolo, nelle prestazioni previste dalla presente convenzione. Copia di detto contratto dovrà essere trasmesso alla Prefettura, la quale si riserva di procedere alle verifiche che potrebbe ritenere opportune anche in relazione a quanto contenuto nella Direttiva del Ministro dell'Interno del 4 agosto 2015.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura non hanno titolo alcuno per subentrare, anche solo eventualmente e/o provvisoriamente, nei rapporti contrattuali nascenti ed intercorrenti fra il Comune di Pasion di prato e i possibili soggetti terzi individuati dalla stessa Amministrazione Comunale di Pasion di prato, sebbene possa trattarsi di fornitori di beni e/o servizi riconducibili all'ambito della presente convenzione.

Il Ministero dell'Interno e la Prefettura sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 9

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 e al d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d. lgs. n. 101/2018.

Articolo 10

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti nella stessa convenzione e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti, dotata dei requisiti previsti dalla vigente normativa

COMUNE DI PRATO - - Prot. n. 00093942 del 26-03-2023 arrivato al Cat. 71 Cl. 86 - 220

Tracciabilità dei flussi finanziari

Tuttavia e in ogni caso, restano comunque soggetti a tracciabilità i flussi derivanti dall'eventuale acquisizione da parte del Comune di beni e/o servizi da soggetti terzi privati.

Resta quindi fermo l'obbligo a carico del Comune di Passignano del Prato, in quanto organismo di diritto pubblico, di dotarsi dei necessari C.I.G. in relazione ad eventuali acquisizioni di beni e/o servizi presso terzi che riguardino le attività previste nella presente convenzione, comunicandoli alla Prefettura.

Articolo 12

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti sono a totale carico del Comune di Pasion di prato.

Registrazione

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate dalle parti che dichiarano la validità dei propri certificati di firma e la loro conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) dello stesso D. Lgs. 82/2005, è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto

a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Articolo 14

Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente accordo troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Letto, approvato e sottoscritto.

3.3.2023

Per il Comune di Pasian di Prato



Per la Prefettura UTG di Udine

A handwritten signature in black ink, likely belonging to an official of the Prefettura UTG di Udine.